DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

Edizione 0		
Progressivo revisione	Data Approvazione del CdA	Stato di emissione documento
01	29/01/2020	Prima Emissione.

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

Indice

PREMESSA
1. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO4
1.1. Organigramma e composizione degli Organi
2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO16
2.1. Premessa162.2. La struttura del Sistema di Controllo Interno172.3. Tipologie di controllo192.4. Ambito soggettivo dello S.C.I.202.5. Interrelazioni operative dello S.C.I.22
3. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI28
3.1. Premessa e quadro normativo di riferimento
4. PRINCIPI DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE .33
4.1. Premessa
5. PRINCIPI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
5.1. Premessa e quadro normativo di riferimento

PREMESSA

In data 14 dicembre 2016 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/2341 (*Institutions for Occupational Retirement Provision* - IORP 2), relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

A livello nazionale la Direttiva è stata recepita in data 17 gennaio 2019 mediante la pubblicazione del D.lgs. 147/2018 (entrato in vigore in data 1 febbraio 2019) che ha modificato il D.lgs. 252/2005.

In coerenza con le disposizioni normative vigenti, il presente documento illustra il Sistema di Governo del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia (di seguito il "Fondo") che tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, i connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario.

Il documento sul Sistema di Governo, redatto da parte dell'Organo di Amministrazione con cadenza annuale e pubblicato unitamente al bilancio, si articola nei seguenti capitoli:

- Organizzazione del Fondo, illustrata in coerenza con il Regolamento
 Organizzativo che ne costituisce parte integrante;
- Sistema di controllo interno;
- Sistema di gestione dei rischi;
- Principi della politica di remunerazione;
- Principi della politica di gestione dei conflitti di interessi.

1. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

1.1. Organigramma e composizione degli Organi


La struttura organizzativa del Fondo si articola in struttura di governance e organizzativa.

La struttura di governance prevede:

- il Consiglio di Amministrazione (nel seguito CdA);
- il Collegio dei Sindaci;
- il Presidente del CdA;
- il Vice Presidente del CdA;
- le Commissioni (consultive o deliberative).

La struttura organizzativa si compone di:

- Direzione Generale, che coordina la struttura operativa del Fondo, in funzione del raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- la Funzione di Revisione Interna, in posizione di staff al Presidente del CdA del Fondo;
- la Funzione di Gestione dei Rischi, in posizione di staff alla Direzione Generale;
- 2 unità organizzative di II livello in posizione di line, a presidio delle aree funzionali in cui è articolata la missione istituzionale del Fondo;
- 2 unità organizzative di II livello in posizione di staff alla Direzione Generale, per i compiti di supporto agli Organi Statutari e le attività di comunicazione e relazioni istituzionali.



Gli organi del Fondo (cfr. art. 16 dello Statuto) sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica di ciascun Organo.

Assemblea degli aderenti

L'assemblea degli aderenti è formata da tutti gli aderenti al Fondo pensioni e si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in merito:

- all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci;
- all'approvazione del bilancio di esercizio;
- al conferimento della revisione legale dei conti a soggetti di cui all'art.
 2409 bis del codice civile e alla determinazione del relativo emolumento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ove detta revisione non sia conferita al Collegio stesso;
- agli eventuali compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, di nomina elettiva, non iscritti al Fondo, previo accordo delle Fonti istitutive;

 ad ogni altro argomento demandato per legge o per Statuto o sottoposto dal CdA.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera, previo accordo delle Fonti istitutive, in merito:

- alle modifiche dello Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- all'eventuale scioglimento del Fondo ed alla destinazione delle eventuali disponibilità residue, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio, dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da chi ne fa le veci mediante apposito avviso da inviarsi agli aventi diritto, nel quale devono essere indicati la data della votazione e gli argomenti sui quali gli aventi diritto al voto sono chiamati a pronunciarsi.

Consiglio di Amministrazione

Il CdA è costituito da dodici componenti, di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL). L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità stabilite nel relativo regolamento elettorale e tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

Gli Amministratori durano in carica per tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere riconfermati per tre mandati consecutivi. Alla scadenza i Consiglieri restano comunque in carica fino al momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

Al CdA sono attribuiti per Statuto (cfr. art. 19 dello stesso) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:

- individuazione delle linee di indirizzo della gestione;
- istituzione di linee di investimento;

- investimento delle risorse patrimoniali e stipula delle convenzioni previste dal Decreto;
- individuazione della banca depositaria;
- formulazione di proposte per eventuali modificazioni delle norme dello Statuto;
- formulazione dei regolamenti, in particolare, in materia di: adesione, contribuzione, investimenti, prestazioni, anticipazioni, votazioni;
- poteri delegati;
- bilancio d'esercizio;
- introduzione di un regime di partecipazione alle spese per specifiche categorie di iscritti;
- destinazione di disponibilità a favore di iniziative di carattere sociale, umanitario e culturale;
- formulazione di proposte all'Assemblea per la destinazione delle disponibilità residue in caso di eventuale scioglimento del Fondo.

Il Consiglio ha altresì l'obbligo di riferire alla COVIP (ossia la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; tale obbligo ricade anche sul Direttore Generale del Fondo.

Presidente del CdA

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente (cfr. art. 23 dello Statuto) e il Vice Presidente secondo le indicazioni contenute negli accordi volta per volta intervenuti tra le Fonti istitutive anche con riferimento a quanto previsto all'art.7, comma 5 dello Statuto.

In mancanza di accordo il Presidente è scelto fra i Consiglieri nominati in rappresentanza della Banca ed il Vice Presidente è scelto fra i Consiglieri eletti in rappresentanza degli iscritti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- convoca l'Assemblea ed il Consiglio e stabilisce gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, tenendo anche conto delle eventuali richieste formulate dai Consiglieri;
- relativamente ad ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva, assolve agli obblighi di legge di informativa alla COVIP e cura i rapporti con la Commissione stessa e con le parti istitutive;

- ottempera alle richieste e si uniforma alle prescrizioni della COVIP;
- apporta allo Statuto, previo consenso del Consiglio, le modifiche necessarie per adeguare lo Statuto stesso a variazioni e innovazioni di legge nonché a prescrizioni della COVIP;
- esercita ogni altra attribuzione che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente assume a tutti gli effetti l'ufficio del Presidente.

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti, dei quali:

- due effettivi ed uno supplente nominati dalla Banca;
- due effettivi ed uno supplente eletti dagli aderenti.

L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene secondo quanto previsto dallo Statuto protempore vigente e con le modalità stabilite nel regolamento elettorale.

Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere riconfermati per tre mandati consecutivi. Alla scadenza i Sindaci restano comunque in carica fino al momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio dei Sindaci (cfr. art. 27 dello Statuto) controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisore legale dei conti, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di attribuirla a un soggetto esterno.

Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. Altresì ha l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente

sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

1.2. Rappresentazione delle strutture operative

La struttura organizzativa del Fondo è composta da Unità organizzative di II livello, ovvero strutture a diretto riporto del Direttore Generale che possono essere sotto-articolate, in funzione di esigenze organizzative e/o gestionali, in Uffici.

Di seguito si riportano le definizioni dello scopo dell'esistenza delle Unità Organizzative (UU.OO.) e se ne declina sinteticamente l'obiettivo costitutivo, rispetto al quale vengono orientate e valutate attività e programmi della struttura stessa. Le aree di responsabilità, ovvero le aree di attività che devono essere presidiate da una singola U.O., al fine di perseguire la propria mission, sono riportate all'Interno del Regolamento Organizzativo del Fondo.

Direzione Generale: Assicurare l'esecuzione delle delibere del CdA. Garantire la funzionalità e la gestione complessiva della struttura organizzativa del Fondo, al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali, assicurando la verifica di conformità delle attività del Fondo alla normativa di riferimento e alla "Politica di Qualità".

<u>Legale e Organi Statutari:</u> Assicurare assistenza e consulenza specialistica alla Governance ed alle UU.OO. in materia legale, fiscale e tributaria. Curare le attività di supporto agli Organi Statutari.

<u>Comunicazione e Relazioni Istituzionali</u>: Assicurare il presidio e lo sviluppo della comunicazione del Fondo e il presidio delle relazioni con le Istituzioni al fine di valorizzarne il posizionamento e l'immagine in coerenza con gli indirizzi del CdA.

<u>Investimenti</u>: Garantire la gestione integrata e bilanciata dell'asset allocation del Fondo secondo le politiche definite dal CdA e l'elaborazione di analisi e la

formulazione di proposte di valorizzazione e ottimizzazione delle diverse aree di investimento mobiliare e immobiliare.

<u>Operations</u>: Assicurare la gestione degli iscritti dalla fase di adesione all'erogazione delle prestazioni previdenziali curandone i servizi di assistenza e consulenza, gli aspetti amministrativo-contabili-gestionali e operativi, nonché la gestione delle infrastrutture tecnologiche del Fondo.

Garantire la corretta gestione dei fatti e dei documenti contabili del Fondo, nel rispetto della vigente normativa.

1.3. Rappresentazione delle Funzioni fondamentali

Le funzioni fondamentali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 252/2005, hanno le seguenti finalità all'interno dell'organizzazione del Fondo:

- Revisione Interna: verifica la correttezza dei processi gestionali ed
 operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilità delle rilevazioni
 contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di
 controllo interno e degli altri elementi riguardanti l'assetto
 organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività
 esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi. La funzione di
 revisione interna riferisce all'organo di amministrazione.
- **Gestione dei Rischi**: concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi e facilita l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso;
- Attuariale: coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche; verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine; verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza; attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.

Il Fondo, in coerenza con quanto previsto dalla normativa, la quale consente ai fondi pensione di attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale (ad eccezione della Funzione di Revisione Interna), ha previsto che le attività della Funzione di Gestione dei Rischi e

della Funzione Attuariale siano attribuite ad un'unica struttura, ossia la Funzione di Gestione dei Rischi.

Per maggiori dettagli in merito alle attività svolte da tali funzioni e alla loro collocazione all'interno del Fondo, si rimanda al seguente paragrafo "2. Sistema di Controllo Interno".

1.4. Funzioni o attività esternalizzate

In linea con le attuali disposizioni normative in merito all'esternalizzazioni delle attività e delle funzioni, tra cui anche quelle fondamentali (cfr. art.5-septies del D.Lgs. 252/05), di seguito si illustrano le esternalizzazioni ad oggi adottate dal Fondo.

In particolare, possono formare oggetto di esternalizzazione tutte le attività che il Fondo è autorizzato ad esercitare direttamente, essendo l'esternalizzazione una modalità alternativa allo svolgimento delle medesime attività tramite soggetti interni (e.g. non costituisce "esternalizzazione" l'incarico di depositario mentre si ha esternalizzazione per l'incarico di service amministrativo; per maggiori dettagli, cfr. "Politica di esternalizzazione").

Nello specifico, le attività esternalizzate dal Fondo risultano essere:

- Gestione dei Titoli: attività amministrative connesse al patrimonio finanziario del Fondo;
- Erogazione Rendite: gestione amministrativa e contabile per l'erogazione delle prestazioni periodiche; gestione fiscale delle prestazioni periodiche;
- Adempimenti fiscali per la predisposizione del modello 770;
- Predisposizione sistema di monitoraggio dei prezzi applicati agli strumenti finanziari presenti nel portafoglio finanziario del Fondo;
- Fornitura di soluzioni tecnologiche ed assistenza attuariale relativamente alle rendite del Fondo;
- Attività connesse al Property Management: presa in carico dell'Immobile; gestione amministrativa degli immobili e dei contratti di locazione; gestione fiscale; riconsegna dell'immobile; gestione contabile (ciclo attivo e passivo);
- Attività connesse al Technical e Building Management: gestione e conduzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- Supporto attuariale per le valutazioni tecniche necessarie per la gestione diretta delle rendite: valutazione delle riserve matematiche;

proiezione dei cash flow futuri delle passività ai fini della gestione di ALM; individuazione del tasso tecnico e della tariffazione delle nuove rendite da erogare ai nuovi pensionati iscritti alla sezione a Contribuzione Definita; determinazione dei coefficienti di rendita nelle forme previste al precedente punto; rivalutazione e quietanzamento.

Per ulteriori dettagli relativi al processo di esternalizzazione delle attività/funzioni del Fondo (fasi operative, i ruoli, responsabilità degli organi aziendali e delle Unità Organizzative a vario titolo coinvolte, controlli e azioni di mitigazione dei rischi connessi all'attività svolta dagli outsourcer), si rimanda alla "Politica di esternalizzazione" ricompresa nel "Documento Politiche di Governance".

1.5. Compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento

Si riportano di seguito i principali soggetti coinvolti nel processo di attuazione della politica di investimento, nonché i relativi compiti/responsabilità (per una trattazione completa in merito alla gestione finanziaria adottata dal Fondo, si rimanda al "Documento sulla Politica di Investimento").

Consiglio di Amministrazione

- definisce e adotta la Politica di Investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine, esamina i rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le proposte formulate dalla Struttura del Fondo e le raccomandazioni della Commissione Finanza, adottando le relative determinazioni;
- delibera l'affidamento e la revoca dei mandati di gestione ovvero, in caso di gestione diretta, individua i soggetti incaricati della gestione;
- delibera la compravendita di immobili;
- revisiona periodicamente e modifica, se necessario, la politica di investimento;
- esercita il controllo sull'attività svolta dalla Struttura del Fondo, mediante l'approvazione della mappatura delle attività a rischio e del connesso piano di audit, analizzando i conseguenti report previsti e assumendo le relative determinazioni;
- approva le procedure interne relative al controllo della gestione finanziaria predisposte dalla Struttura del Fondo;

 definisce la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al Fondo.

Commissione Finanza

- formula le raccomandazioni per l'organo di amministrazione;
- valuta le proposte formulate dalla Struttura del Fondo anche con il supporto dell'Advisor e assume le eventuali decisioni a essa delegate volta per volta dal CdA, riferendone all'organo di amministrazione stesso;
- verifica periodicamente la politica di investimento e, se ritenuto necessario, propone all'Organo di Amministrazione le modifiche da apportare;
- dà corso alle operazioni di Asset Allocation Tattica, elaborate sulla base dei suggerimenti proposti dall'Advisor finanziario. Provvede alla verifica del rispetto del budget di rischio assoluto e del Relative VaR preventivamente ad ogni operazione di Asset Allocation Tattica e ne monitora il rispetto su base periodica.

U.O. Investimenti

- contribuisce all'impostazione della politica di investimento;
- svolge l'attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari le cui risultanze, nell'ambito delle previsioni regolamentari del Fondo, vengono sottoposte all'Organo di Amministrazione per l'affidamento dei mandati; il medesimo iter viene seguito in caso di revoca;
- verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel
 corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica da
 indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione
 di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di
 rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di
 significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti
 dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti
 delle soglie di rischiosità, predispone una relazione a carattere
 straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;
- controlla l'attuazione delle strategie e valuta l'operato dei soggetti incaricati della gestione. In tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull'attività di investimento, di facile

lettura, destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate. Particolare attenzione è posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in strumenti alternativi e in derivati.

- verifica periodicamente, con il supporto del consulente per gli investimenti etici, il rispetto da parte dei soggetti incaricati della gestione delle indicazioni date in ordine ai principi e ai criteri di investimento sostenibile e responsabile;
- formula proposte al comitato finanziario o all'organo di amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- collabora con l'Advisor e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento (soggetti incaricati della gestione, banca depositaria etc.), al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti;
- cura la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, nell'ambito della normativa secondaria di riferimento, per la successiva approvazione dell'organo di amministrazione.

Advisor ESG

L'Advisor ESG svolge l'attività di analisi degli investimenti del Fondo con l'obiettivo di escludere le società che non rispettano in primo luogo i 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC); inoltre l'elenco di esclusione si basa sull'analisi realizzata dal Team dedicato alla ricerca sulla sostenibilità.

Advisor finanziario

L'Advisor finanziario del Fondo svolge l'attività di consulenza avente ad oggetto:

- la definizione, lo sviluppo ed il collaudo dell'AAS delle linee di investimento/comparti;
- la rilevazione e la misurazione periodica dell'AAT delle linee di investimento/comparti;
- la rilevazione ed il controllo periodico dell'esposizione ai fattori di rischio (risk allocation) e la rilevazione del budget di rischio;

- l'analisi e la valutazione dei gestori finanziari a supporto dell'attività di selezione di gestori e fondi di investimento;
- la verifica ed il controllo dell'attività di investimento delegata ai gestori finanziari;
- la misurazione, l'analisi e la valutazione delle performance della gestione finanziaria complessiva, dei mandati di gestione affidati e dei fondi di investimento, completa dell'analisi di performance attribution;
- la misurazione, l'analisi e la valutazione della rischiosità (risk analysis)
 degli investimenti, delle linee di investimento e del portafoglio complessivo;
- il supporto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, ove richiesto, per i processi decisionali di rispettiva competenza.

Service Amministrativo esterno

Il service amministrativo, ove presente, esegue le attività ad esso affidate da contratto, per l'inoltro delle informazioni contabili e per la predisposizione del bilancio.

Banca depositaria

Tutti gli investimenti effettuati dal Fondo sono custoditi presso la Banca depositaria del Fondo stesso; quest'ultima:

- esegue le attività a essa affidata dalla legge e dal contratto;
- mette a disposizione del Fondo i dati di base necessari ad alimentare il sistema di verifica e controllo.

2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

2.1. Premessa

Il Sistema di Controllo Interno (di seguito anche "S.C.I.") riveste un ruolo rilevante nell'organizzazione di un fondo pensione, costituendo un efficace presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità. Il sistema prevede attività di controllo1 diffuse in ogni settore operativo e serve, in particolare, a garantire l'emersione delle eventuali anomalie e la loro rappresentazione a chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

Lo S.C.I. è pertanto costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni aziendali, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche (attendibilità del sistema informativo aziendale);
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché le politiche, i regolamenti e le procedure interne;
- coerenza dei presidi organizzativi rispetto all'evoluzione delle strategie aziendali ed al cambiamento del contesto di riferimento;
- prevenzione del rischio che il Fondo sia coinvolto, involontariamente, in attività illecite.


L'obiettivo dello S.C.I. è di assicurare la gestione globale dei rischi e dare ragionevole garanzia che gli obiettivi strategici definiti vengano raggiunti, nel rispetto della normativa vigente. Questo dispositivo si prefigge, in particolare, di contribuire allo sviluppo di una cultura dei rischi e dei controlli, all'affidabilità dell'informazione interna ed esterna, alla sicurezza delle operazioni, alla conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle politiche interne.

¹ Si definisce "controllo" la verifica della conformità delle operazioni e dei processi ad una o più norme o regole e, quindi, la verifica dell'efficacia delle procedure interne emesse. Questa verifica può essere attuata tramite una procedura automatizzata o manuale, condotta prima dell'esecuzione di un'operazione o di un processo (controllo "a priori" inteso ad evitare il verificarsi di un rischio o di un incidente) o "a posteriori", con lo scopo di limitare o neutralizzare l'impatto di un incidente o per introdurre azioni di mitigazione per il futuro.

2.2. La struttura del Sistema di Controllo Interno

Il Sistema di Controllo Interno è articolato in controlli di primo, secondo e terzo livello, in modo da agire su tutti i processi operativi e trasversali di cui è composta l'attività del Fondo.

L'architettura generale dello S.C.I. può essere rappresentata graficamente come segue:



Controlli di primo livello

I controlli di primo livello (o controlli di linea) rappresentano il primo livello di presidio dell'operatività del Fondo e sono finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni poste in essere dal personale addetto alle varie strutture organizzative e all'individuazione di eventuali scostamenti operativi rispetto alle prescrizioni normative di settore. Tali controlli sono definiti in apposite procedure, Ordini di Servizio, etc. ed effettuati dalle stesse strutture operative incaricate delle relative attività (ad es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione). Inoltre, i controlli di primo livello sono volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni gestionali e a definire adeguate modalità di controllo (garantendone l'esecuzione), nonché a individuare e realizzare le azioni di mitigazione dei rischi.

Le Unità Organizzative responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle Funzioni di controllo di secondo livello (Funzione di Gestione dei Rischi) e terzo livello (Funzione di Revisione Interna) competenti i rischi insiti nei processi operativi ed i fenomeni critici da tenere sotto osservazione, nonché a suggerire i necessari presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo di garantire il corretto presidio dei rischi². Inoltre, laddove i controlli dovessero essere effettuati in outsourcing, secondo una pianificazione concordata e formalmente validata (sulla base di quanto stabilito nei singoli contratti di esternalizzazione), la titolarità del rischio rimarrebbe comunque in capo al risk owner interno al Fondo.

Controlli di secondo livello

I controlli interni di secondo livello, affidati a unità distinte da quelle deputate a svolgere i controlli di linea, sono diretti a verificare il rispetto dei limiti assegnati alle funzioni operative e la coerenza dell'operatività delle singole aree di attività rispetto agli obiettivi assegnati. Hanno altresì l'obiettivo di identificare e valutare i rischi cui il Fondo è esposto nell'ambito della propria operatività.

I controlli di secondo livello sono effettuati dalla Funzione di Gestione dei Rischi, che ha il compito:

- di assicurare il costante presidio e il monitoraggio dei rischi correlati alla gestione finanziaria ed operativa del Fondo, definendo le metodologie di misurazione dei rischi, effettuando un costante controllo degli stessi e prevedendo, ove necessario, gli opportuni stress test;
- di monitorare, mediante l'incaricato esterno del controllo sulle attività
 attuariali, le procedure e le modalità di calcolo delle riserve tecniche da
 parte delle strutture operative a ciò preposte e a proporre, se
 necessario, le eventuali azioni correttive; in tale ambito, la Funzione
 provvede alla verifica dell'adeguatezza delle metodologie e dei modelli
 utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e delle ipotesi fatte a tal

_

² A titolo esemplificativo, mediante il periodico aggiornamento delle procedure, delle linee guida, degli Ordini di Servizio, etc. adottati dal Fondo in cui sono formalizzati i controlli di primo livello.

- fine, nonché alla valutazione della sufficienza, accuratezza e completezza dei dati utilizzati per il calcolo;
- di prevenire e gestire, mediante il Referente Compliance, il rischio di non conformità alle norme, definito come il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). In tale ambito, il Referente Compliance si avvale di metodologie di identificazione e valutazione del rischio di non conformità, individua idonei processi per la prevenzione dei rischi rilevati e ne richiede l'adozione.

Controlli di terzo livello

I controlli di terzo livello sono svolti dalla Funzione di Revisione Interna, che ha il compito di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, nonché l'efficacia e l'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività.

In tala ambito, la Funzione provvede a verificare la correttezza dei processi interni e l'adeguatezza delle procedure organizzative, nonché la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra le diverse strutture del Fondo; inoltre, controlla l'affidabilità dei sistemi informativi (ICT audit³), affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni, nonché la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità.

2.3. Tipologie di controllo

Il Sistema di Controllo Interno è organizzato in Controlli Permanenti e Controllo Periodici. I Controlli Permanenti e i Controlli Periodici sono distinti ed indipendenti l'uno dall'altro pur essendo complementari e coordinati. In particolare:

³ Per lo svolgimento delle proprie attività, la Funzione di Revisione Interna può avvalersi di supporto specialistico esterno o interno al Fondo.

- il Controllo Permanente si basa sull'adeguamento continuo di un sistema di identificazione e valutazione dei rischi, azioni di presidio e monitoraggio "ex ante", "ex post" e nel continuo dei rischi, procedure e controlli. Tale attività di verifica è assicurata:
 - dai controlli di linea descritti all'interno della normativa del Fondo ed attribuiti alle strutture operative del Fondo stesso. Essi sono organizzati e strutturati in maniera costante e sistematica a garanzia del rispetto delle norme interne ed esterne;
 - da un secondo livello di controllo, il cui obiettivo è: (i) assicurare
 la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, (ii) il
 rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie unità interne, (iii) la
 conformità dell'operatività del Fondo alle norme, incluse quelle di
 autoregolamentazione (compliance). La funzione preposta a tali
 controlli è distinta da quelle produttive (i.e. Funzione di Gestione
 dei Rischi);
- il Controllo Periodico è realizzato "ex post" per mezzo di attività svolte dalla Funzione di Revisione Interna e rappresenta il presidio mediante il quale è garantita la verifica "a posteriori" dell'adeguatezza e della funzionalità del dispositivo di controllo permanente.

Le attività di controllo devono essere svolte in maniera esaustiva su ciascuna tipologia di rischio a cui il Fondo è esposto nell'ambito della propria operatività, e devono riguardare tutte le Unità Organizzative, incluse le attività/funzioni che sono esternalizzate.

Inoltre, lo svolgimento dei controlli deve essere tracciato ed opportunamente documentato, al fine di consentire verifiche ex-post tramite appositi supporti documentali conservati dal Fondo.

2.4. Ambito soggettivo dello S.C.I.

Nel rispetto dei compiti attribuiti dallo Statuto e dalle norme interne/esterne vigenti, si riportano di seguito, con specifico riferimento al Sistema di Controllo Interno, i principali attori e le relative responsabilità di:

 Consiglio di Amministrazione: verifica che l'assetto delle Funzioni di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

- Collegio Sindacale: è responsabile della vigilanza sulla completezza, funzionalità ed adeguatezza del Sistema di Controllo Interno, nonché sulla regolarità e legittimità della gestione e l'osservanza delle norme che disciplinano l'attività del Fondo;
- Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01: vigila e controlla sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza, l'aggiornamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Fondo allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa del Fondo, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- Direttore Generale: verifica nel continuo, attraverso la ricezione dei report delle Funzioni di controllo, l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema di gestione dei rischi correlati all'attività del Fondo;
- Funzione di Revisione Interna: valuta periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del Sistema di Controllo Interno, ossia dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo del Fondo;
- Funzione di Gestione dei Rischi: (i) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio e ne verifica il rispetto da parte del Fondo; (ii) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di individuazione, gestione e monitoraggio dei rischi finanziari e operativi (e.g. relativi alle risorse umane, tecnologiche e organizzative) cui il Fondo è esposto; (iii) mediante l'incaricato esterno del controllo sulle attività attuariali, espleta specifiche attività di coordinamento e supervisione relativamente al calcolo delle riserve tecniche; (iv) attraverso il Referente Compliance, identifica in via continuativa le norme applicabili, valutando il loro impatto sui processi aziendali. In tale ottica, verifica l'adeguatezza delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di "non conformità" alle norme e propone le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio in esame;
- Unità Organizzative: assicurano il corretto svolgimento delle operazioni mediante controlli effettuati direttamente (i.e. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione) o incorporati nelle procedure, anche automatizzate.

Inoltre, il personale del Fondo è soggetto all'applicazione delle "Linee Guida Whistleblowing", le quali istituiscono canali informativi idonei a garantire – a tutela dell'integrità del Fondo – la ricezione, l'analisi ed il trattamento di segnalazioni relative a condotte illecite (rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) ovvero a violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo del Fondo.

2.5. Interrelazioni operative dello S.C.I.

L'insieme delle relazioni che intercorrono tra gli attori coinvolti rappresenta uno dei fondamentali meccanismi operativi di funzionamento del Sistema di Controllo Interno, la cui inadeguata realizzazione può condurre a fenomeni di presidio incoerente, incompleto o ridondante.

In particolare, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Controllo Interno è essenziale che:

- siano correttamente definiti e rispettati gli specifici ambiti di competenza in capo a ciascun attore coinvolto nel Sistema di Controllo Interno;
- sussista tra gli attori stessi il più ampio spirito di collaborazione e scambio di informazioni, volto alla massimizzazione delle sinergie esistenti. I punti focali di quest'ultimo aspetto possono essere riassunti in:
 - messa a fattor comune delle tecniche e dei sistemi di rilevazione e gestione dei rischi (e.g. utilizzo di una tassonomia dei rischi comune, "Database Rischi e controlli");
 - formulazione congiunta di eventuali nuovi controlli sulle attività a rischio.

Di seguito sono rappresentate le principali relazioni tra:

- Organi Sociali e Funzione di controllo di terzo livello (Funzione di Revisione Interna);
- Organi Sociali e Funzione di controllo di secondo livello (Funzione di Gestione dei Rischi);
- Funzioni di controllo di terzo e secondo livello (Funzione di Revisione Interna e Funzione di Gestione dei Rischi);

Il titolare di una funzione fondamentale (quali la Funzione di Gestione dei Rischi e la Funzione di Revisione Interna) comunica alla COVIP se l'organo di riporto (Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale) al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi: (i) quando la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che il Fondo non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del Fondo al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari; (ii) quando la funzione fondamentale ha rilevato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al Fondo e alle sue attività e l'ha comunicato all'organo al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività.

Relazioni tra Organi Sociali e Funzione di controllo di terzo livello (Funzione di Revisione Interna)

Tipologia relazione	Descrizione relazione	Periodicità
	La Funzione di Revisione Interna, informato il Collegio Sindacale, presenta al Consiglio di Amministrazione – in seduta riservata – il Piano di Audit (comprensivo dei controlli da svolgere sulle attività/funzioni esternalizzate), per l'approvazione.	Annuale
	I rapporti delle singole verifiche sono inviati al Presidente del CdA, al Presidente del Collegio Sindacale e per opportuna informativa al Direttore Generale, all'Organismo di Vigilanza e alla Funzione di Gestione dei Rischi, al termine di ogni attività di verifica effettuata. Essi costituiscono uno strumento di monitoraggio continuo del Sistema di Controllo Interno, al fine di valutarne il grado di efficienza e di efficacia.	Ad evento (al termine di ogni attività di verifica effettuata)
Flussi informativi	La Funzione di Revisione Interna relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sugli esiti dell'attività svolta. A tal fine, predispone una relazione sugli esiti della sua attività, sulle anomalie evidenziate e le eventuali proposte conseguenti (inclusi i controlli svolti sulle attività/funzioni esternalizzate, le carenze eventualmente riscontrate e le conseguenti azioni correttive adottate). Inoltre, provvede a trasmettere la relazione finale di audit al Direttore Generale, all'Organismo di Vigilanza e alla Funzione di Gestione dei Rischi.	Semestrale
	Il Collegio Sindacale informa la Funzione di Revisione Interna sui fatti di rilievo che possono incidere sullo svolgimento delle attività di valutazione dello S.C.I. (con conseguente possibile richiesta di modifiche da apportare al Piano di <i>Audit</i> per la successiva approvazione del CdA) e sugli esiti dell'attività svolta.	Ad evento
Meeting	Il Responsabile della Funzione di Revisione Interna partecipa – anche in maniera non	Ad evento

Tipologia relazione	Descrizione relazione	Periodicità
	sistematica – agli incontri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.	
Attuazione direttive	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale possono richiedere alla Funzione di Revisione Interna – per gli ambiti di propria competenza – modifiche al Piano di Audit e lo svolgimento di specifiche attività di verifica. Le modifiche al Piano di Audit richieste dal Collegio Sindacale sono approvate dal CdA.	Ad evento

Relazioni tra Organi Sociali e Funzione di controllo di secondo livello (Funzione di Gestione dei Rischi)

Tipologia relazione	Descrizione relazione	Periodicità
	Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi condivide con il Direttore Generale la mappatura dei rischi cui il Fondo è o potrebbe essere esposto, che viene inviata anche al Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità (RSGQ) ai fini della relativa certificazione.	Annuale
Flussi informativi	La Funzione di Gestione dei Rischi trasmette al Direttore Generale la pianificazione delle attività, ai fini della relativa approvazione. Il Direttore Generale provvede ad inviare il Piano delle Attività al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza per opportuna informativa.	Annuale
	Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi, presenta al Direttore Generale le metodologie di misurazione dei rischi per l'approvazione. Il Direttore Generale, provvede inoltre ad inviare le metodologie di risk assessment, per opportuna informativa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.	Annuale
	Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi riferisce al Direttore Generale gli esiti delle verifiche compiute e delle proprie attività, per il tramite di relazioni periodiche o	Ad evento

Tipologia relazione	Descrizione relazione	Periodicità
	nell'ambito di apposite riunioni. Riferisce inoltre gli esiti delle analisi d'impatto in caso di avvio di un qualsiasi progetto che implichi un cambiamento nel profilo di rischio del Fondo (e.g. adeguamenti della struttura organizzativa; modifiche dell'iter operativo; modifiche/aggiornamenti delle procedure interne; esternalizzazione di attività del Fondo /Funzioni di controllo; etc.). Il Direttore Generale cura la successiva informativa al CdA.	
	Qualora la Funzione di Gestione dei Rischi dovesse riscontrare nel corso della propria attività di verifica gravi irregolarità nella gestione del Fondo, provvede ad informare tempestivamente il Direttore Generale, che ne informa successivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le eventuali segnalazioni all'Autorità di Vigilanza. Nel caso in cui le gravi irregolarità riscontrate fossero imputabili al Direttore Generale, il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi comunica le stesse direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.	Ad evento
	Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi trasmette al Direttore Generale la relazione sulle attività svolte. E' cura del Direttore Generale provvedere ad inviare tale relazione, per opportuna informativa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.	Annuale
Meeting	Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi partecipa, – anche in maniera non sistematica – agli incontri del Collegio Sindacale, in base alla pertinenza del controllo svolto quale presidio utile a fornire conoscenza all'Organo di controllo per adempiere alle proprie responsabilità.	Ad evento

Relazioni tra Funzioni di controllo di terzo e secondo livello (Funzione di Revisione Interna e Funzione di Gestione dei Rischi)

Tipologia relazione	Descrizione relazione	Periodicità
Flussi informativi	La Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Gestione dei Rischi si scambiano i rispettivi report finali sugli esiti delle attività svolte.	Ad evento
	La Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Gestione dei Rischi si trasmettono le relazioni finali sull'esito delle proprie attività e delle verifiche effettuate nei rispettivi ambiti. La Funzione di Revisione Interna tiene conto delle relazioni della Funzione di Gestione dei rischi nella pianificazione degli audit.	Ad evento
Meeting	La Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Gestione dei Rischi si incontrano per effettuare il coordinamento del piano delle attività.	Annuale
Assurance	La Funzione di Revisione Interna esegue attività di <i>audit</i> sull'operato della Funzione di controllo di secondo livello.	Annuale

3. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

3.1. Premessa e quadro normativo di riferimento

La presente sezione ha lo scopo di definire il modello delle responsabilità e dei processi per il governo dei rischi che riguardano l'operativa del Fondo, al fine di assicurare una gestione aziendale improntata a canoni di trasparenza, efficienza, efficacia e correttezza.

In particolare, il sistema di gestione dei rischi (di seguito anche "S.G.R.") è stato definito in modo proporzionato all'organizzazione interna del Fondo nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità della propria attività, nel rispetto della normativa di settore (D.Lgs. 252/05 e s.m.i.).

Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il Fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze.

Il Fondo si è inoltre dotato di una mappa dei processi/procedure aziendali e di una mappatura dei rischi a cui lo stesso è o potrebbe essere esposto nello svolgimento delle proprie attività, i quali rappresentano strumenti ad uso anche delle funzioni di controllo per le proprie attività (per maggiori dettagli, si rimanda al "Documento Politiche di Governance").

A riguardo, si fa presente che il Fondo è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, che definisce i requisiti necessari per la realizzazione all'interno di un'organizzazione di un sistema di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali in maniera maggiormente efficace ed efficiente.

Inoltre, nella stesura della presente sezione, si è tenuto in considerazione della seguente documentazione interna al Fondo: (i) Documento sulla politica di investimento; (ii) Regolamento Organizzativo.

3.2. Principali compiti e responsabilità

Il sistema di gestione dei rischi è integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del Fondo, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del Fondo o funzioni fondamentali. In particolare, le entità coinvolte nel processo di *risk management* sono:

- Consiglio di Amministrazione: (i) approva il processo di gestione dei rischi, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, stabilendo eventuali limiti all'esposizione del Fondo verso determinate tipologie di rischi di natura finanziaria od operativa (i.e. "Politica di gestione dei rischi"); (ii) riesamina almeno ogni tre anni la politica di gestione dei rischi, ovvero in caso di variazioni significative, ed è responsabile della sua corretta attuazione; (iii) assicura che tale politica sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale.
- Collegio Sindacale: in qualità di organo con funzione di controllo vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di gestione dei rischi del Fondo ai requisiti definiti dalla normativa interna ed esterna. Nello svolgimento di tale attività, il Collegio Sindacale può formulare osservazioni, proposte di modifica volte alla rimozione di eventuali anomalie riscontrate, verificandone l'attuazione.
- Direttore Generale: cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione.
- Funzione di Revisione Interna: si inserisce, nell'ambito del complessivo
 Sistema di Controlli Interni, come funzione aziendale di controllo di
 terzo livello. Tale funzione, verifica l'adeguatezza e l'efficacia dei
 controlli di primo e secondo livello e promuove la "cultura del controllo"
 all'interno dell'organizzazione nel suo complesso. In tale ambito,
 riferisce al Consiglio di Amministrazione e informa il Collegio Sindacale
 circa l'affidabilità e la funzionalità complessiva del sistema di
 monitoraggio dei rischi a cui il Fondo è esposto.
- Funzione di Gestione dei Rischi: si inserisce, nell'ambito del complessivo Sistema di Controlli Interni, come funzione aziendale di controllo di secondo livello. Concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi, all'attuazione del sistema di gestione dei rischi tipici del Fondo, verificando l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso. Provvede altresì mediante l'incaricato esterno del controllo sulle attività attuariali al monitoraggio dei rischi biometrici attraverso il controllo continuo delle procedure e delle modalità di calcolo delle riserve tecniche da parte delle strutture operative,

fornendo, se del caso, le eventuali azioni correttive. Per il tramite del Referente Compliance, verifica che l'operatività posta in essere dal Fondo sia aderente alla normativa vigente e provvede a monitorare l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità.

Nell'ambito delle proprie attività, la stessa Funzione è destinataria di flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il Fondo.

3.3. Caratteristiche del sistema di gestione dei rischi

Il sistema di gestione dei rischi è composto dall'insieme delle strategie, dei processi e delle procedure (anche di reportistica) necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e rappresentare su base continuativa i rischi tipici del Fondo.

Al fine di fronteggiare i rischi cui può essere esposto, il Fondo si è dotato di dispositivi di governo societario e di meccanismi di gestione e controllo in grado di assicurare una gestione improntata a canoni di efficienza, efficacia e correttezza. Tali presidi devono garantire, tempo per tempo, la copertura di ogni tipologia di rischio (finanziario e non) cui il Fondo è o potrebbe essere esposto, coerentemente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte e pianificate.

Alla base del processo di *risk management*, il Fondo ha adottato i seguenti principi:

- <u>Sistema integrato</u>: le componenti del S.G.R. sono tra loro coordinate e interdipendenti e detto sistema, nel suo complesso, è a sua volta integrato nel generale assetto organizzativo, amministrativo e contabile⁴.
- Conformità alla normativa esterna ed interna: il S.G.R. è definito nel rispetto delle normative applicabili ed in coerenza con il quadro regolamentare interno e delle best practice.
- <u>Separatezza organizzativa</u>: è garantita la separatezza organizzativa delle Funzioni di controllo di secondo e terzo livello rispetto agli Uffici

30

⁴ Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo "2.5 - Interrelazioni operative dello S.C.I." della sezione "2 - Sistema di controllo interno" del presente documento.

- e alle UU.OO. del Fondo, al fine di garantire l'istituzione e il mantenimento di un adeguato presidio per la gestione dei rischi che impattano l'operatività del Fondo.
- <u>Proporzionalità</u>: le componenti del S.G.R. vengono definite in maniera proporzionata alla natura, alla portata ed alla complessità del Fondo.
- Approccio basato sul rischio: il S.G.R., ispirato a una logica per processi, si basa su un approccio preventivo ai rischi, contribuendo all'assunzione di decisioni consapevoli, e, ove possibile, alla traduzione dei principali rischi in opportunità.
- <u>Cultura del rischio e del controllo</u>: il S.G.R. diffonde la cultura del rischio e del controllo, intesa come l'insieme delle norme di comportamento che determinano la capacità collettiva e dei singoli di identificare, misurare e mitigare i rischi attuali e futuri dell'organizzazione.
- <u>Coerenza con gli obiettivi del Fondo</u>: il S.G.R. contribuisce a una conduzione del Fondo volta allo sviluppo sostenibile e coerente con gli obiettivi prefissati dal management.
- <u>Comunicazione e flussi informativi</u>: a ogni organo e struttura del Fondo sono rese disponibili le informazioni necessarie per adempiere alle proprie responsabilità, incluse quelle in materia di sistema di controllo interno e di sistema di gestione dei rischi.
- <u>Segregazione di compiti e attività</u>: il S.G.R. prevede la segregazione di compiti e responsabilità tra unità organizzative distinte o all'interno delle stesse, al fine di evitare che attività incompatibili risultino concentrate sotto responsabilità comuni.
- <u>Tracciabilità</u>: i soggetti coinvolti nel S.G.R. devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto delle attività.

Il sistema di gestione dei rischi, pertanto, considera i rischi che possono verificarsi nel Fondo o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro funzioni o attività, almeno nelle seguenti aree:

- gestione delle attività e delle passività (e.g. gestione finanziaria, gestione previdenziale, gestione amministrativa, gestione immobiliare);
- investimenti (finanziari e immobiliari);
- gestione dei rischi di liquidità, di concentrazione, di mercato, finanziari;
- gestione dei rischi operativi (ossia i rischi di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni), compreso il rischio relativo alle attività esternalizzate;
- gestione dei rischi correlati alle riserve;
- tecniche di mitigazione e copertura del rischio;
- rischi reputazionali e di conformità;
- rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.

Per maggiori dettagli circa le modalità operative riguardanti la gestione dei rischi cui il Fondo è o potrebbe essere esposto, si rimanda alla "Politica di gestione dei rischi" contenuta nel "Documento Politiche di Governance" e a quanto esposto nel documento metodologico "own risk assessment".

4. PRINCIPI DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE

4.1. Premessa

Scopo della presente sezione è di illustrare le informazioni essenziali e pertinenti relative alla "Politica di remunerazione" adottata dal Fondo, la quale si applica a:

- i soggetti che amministrano effettivamente il Fondo, ossia i membri del Consiglio di Amministrazione;
- ai componenti dell'organo di controllo, ossia ai membri del Collegio Sindacale;
- al Direttore Generale;
- ai soggetti che svolgono Funzioni fondamentali, ossia la Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Gestione dei Rischi;
- alle categorie di personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del Fondo (e.g. U.O. Investimenti);
- ai soggetti a cui sono esternalizzate funzioni o altre attività del Fondo, comprese le funzioni fondamentali⁵ (individuati al par. 1.4.).

Per "remunerazione" si intende ogni forma di pagamento, determinata in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi al Fondo.

Nella stesura della presente sezione, si è tenuto in considerazione della seguente documentazione interna al Fondo: (i) Statuto; (ii) Regolamento Organizzativo.

4.2. Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Per quanto concerne i membri del Consiglio di Amministrazione – secondo quanto stabilito dallo Statuto del Fondo, art. 19, comma 6 – la carica di Consigliere non è remunerata se ricoperta da iscritti al Fondo, mentre eventuali compensi per i componenti di nomina elettiva non iscritti al Fondo,

⁵ A meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM), 2009/138/CE (società di assicurazione e di riassicurazione), 2011/61/UE (gestori di fondi di investimento alternativi), 2013/36/UE (enti creditizi), 2014/65/UE (imprese di investimento).

sono stabiliti - previo accordo delle Fonti istitutive - dall'Assemblea anche tramite delega al Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne i membri del Collegio Sindacale – secondo quanto stabilito dallo Statuto del Fondo, art. 25, comma 6 – la carica di Sindaco non è remunerata se ricoperta da iscritti al Fondo, mentre eventuali compensi per i componenti di carica elettiva del Collegio Sindacale non iscritti al Fondo, sono stabiliti - previo accordo delle Fonti istitutive - dall'Assemblea.

Gli eventuali accordi sopra citati non devono prevedere forme di remunerazione correlate all'assunzione dei rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo e alle sue regole o che contrastino con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

In assenza di tali accordi tra la Fonti Istitutive, la carica dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è da intendersi come non remunerata.

4.3. Struttura del Fondo

Ai sensi dello Statuto del Fondo, art. 7 comma 5, la BNL mette a disposizione del Fondo, direttamente o indirettamente, il Personale direttivo ed esecutivo necessario al funzionamento del Fondo stesso, assumendo a proprio carico il relativo trattamento.

Tale trattamento è determinato secondo i criteri fissati dal CCNL di riferimento e dalle Disposizioni di Banca d'Italia contenute nella Circolare 285 del 2013 in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione", che rappresenta il principale riferimento normativo in tema di politiche di remunerazione nel settore bancario.

Pertanto, la BNL assicura che i principi della "Politica di remunerazione" adottata siano ispirati a meritocrazia, selettività, continuità di performance eccellenti nel tempo, riduzione del "gender gap", valorizzazione delle competenze specialistiche, valorizzazione di comportamenti distintivi conformi alla prudente gestione dei rischi e alle regole di compliance.

L'attuazione del piano retributivo annuale del personale è gestita dal Direttore Generale del Fondo ed è presidiato, monitorato, gestito e controllato dalla Direzione Risorse Umane della BNL, che assicura il rispetto delle regole sopra indicate anche nei confronti degli interventi relativi al Direttore Generale.

Nell'ambito del piano retributivo è esclusa ogni forma di remunerazione per il personale e il Direttore Generale del Fondo: (i) correlata all'assunzione dei

rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo e alle sue regole; (ii) che contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

5. PRINCIPI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

5.1. Premessa e quadro normativo di riferimento

In aderenza alla normativa attualmente in vigore, si definisce "conflitto di interesse" la situazione che si manifesta quando un amministratore o una parte correlata avanza un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse possa interferire con l'interesse del Fondo o dei suoi aderenti nell'ambito dei processi in cui si articola l'attività istituzionale del Fondo stesso.

A riguardo, la normativa vigente richiede al Fondo di prevedere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri iscritti, attraverso:

- il mantenimento di un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata per iscritto, ed adeguata alle dimensioni e all'organizzazione del Fondo e alla sua natura, nonché alle dimensioni e alla complessità della sua attività;
- lo svolgimento di una gestione indipendente, sana e prudente finalizzata ad adottare misure idonee a salvaguardare i diritti degli aderenti e dei beneficiari.

La presente sezione ha, pertanto, lo scopo di definire le informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica adottata dal Fondo per la gestione dei conflitti di interesse (per la quale si rimanda al "Documento Politiche di Governance"). I principi generali della politica di gestione dei conflitti di interessi sono stati definiti nel rispetto della normativa di settore:

- D.Lgs. 252/05 e s.m.i.;
- DM 166/2014;
- D.Lgs. 231/2001;
- Codice civile (art. 2391 e seguenti).

Inoltre, nella stesura della presente sezione, si è tenuto in considerazione della seguente documentazione interna al Fondo: (i) Documento sulla politica di investimento; (ii) Statuto; (iii) Regolamento Organizzativo; (iv) Sistema di deleghe e poteri.

5.2. Componenti sistema di gestione dei conflitti di interesse

Una situazione di conflitto di interessi si configura – come anticipato – qualora un interesse, di natura privata o personale di un soggetto rilevante o di un soggetto ad esso collegato, interferisca o potrebbe tendenzialmente interferire con l'obbligo derivante da legge, da contratto o da regole di correttezza professionale, ad agire nell'interesse degli aderenti o dei beneficiari.

Al fine di gestire tale potenziale situazione, è necessario definire i seguenti ruoli e componenti fondamentali alla base del processo di gestione dei conflitti di interesse:

- Soggetti Rilevanti: sono i soggetti che, in forza di disposizioni di Legge, di Statuto o di Regolamento, hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario del Fondo nell'esercizio delle funzioni decisionali o di controllo ad essi affidate e dunque:
 - i Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
 - i Componenti dell'Organismo di Vigilanza;
 - il Direttore Generale;
 - i Responsabili delle Funzioni fondamentali;
 - i Responsabili delle Unità Organizzative e degli Uffici.
- Soggetti Collegati: i soggetti aventi interessi prossimi a quelli dei Soggetti Rilevanti, ossia:
 - gli stretti familiari del Soggetto Rilevante quali coniugi non legalmente separati, soggetti uniti civilmente, conviventi, parenti e affini entro il secondo grado e persone a carico del Soggetto Rilevante;
 - le società di cui il Soggetto Rilevante è socio, esclusi i casi di partecipazione azionaria di minoranza in società di capitali e, comunque, tale da poter escludere l'esercizio di un'ingerenza significativa nella vita sociale;
 - le società, comprese quelle controllanti o controllate nelle quali il Soggetto Rilevante (o suo stretto familiare) riveste funzioni di amministrazione, direzione o di controllo (amministratore, sindaco, direttore generale, commissario liquidatore, membro del consiglio di sorveglianza o funzioni equipollenti) o per le quali svolga

incarichi di consulenza o alle quali, comunque, fornisca a qualsiasi titolo prestazioni retribuite.

Parti Correlate: sono:

- la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL);
- le OO.SS. aziendali;
- BNP Paribas, in quanto unico azionista di BNL, e le entità giuridiche controllanti o controllate che abbiano una partecipazione al capitale con diritto di voto di BNP Paribas e/o di BNL, superiore al 3%.

Annualmente il Direttore Generale sottopone al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate sulla base di quanto fornito dalla BNL e, a seguito della relativa presa visione da parte dell'organo amministrativo, ne dispone la pubblicazione sul sito web del Fondo.

- **Controparti**: i soggetti aventi rapporti negoziali con il Fondo. A titolo esemplificativo:
 - le SGR che gestiscono fondi di investimento, comunque denominati, nei quali il Fondo Pensione decida di investire le risorse patrimoniali;
 - i soggetti presso i quali sono effettuati specifici investimenti, comprese le sottoscrizioni di azioni, obbligazioni, quote, o che comunque forniscono servizi finanziari al Fondo o al gestore da questo delegato;
 - le società che gestiscono il patrimonio mobiliare e immobiliare del Fondo;
 - la Banca depositaria;
 - le società o i professionisti che prestano servizi al Fondo;
 - i conduttori;
 - gli acquirenti/venditori di immobili;
 - i destinatari di sponsorizzazioni e/o di interventi di carattere sociale, umanitario e culturale.
- Processi Rilevanti: i processi finalizzati al perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo attinenti ad attività con Controparti, Soggetti Rilevanti e Parti Correlate, aventi un valore economico non inferiore a Euro 30.000,00 annui o una rilevanza non marginale nello svolgimento delle predette attività. A titolo esemplificativo:

- l'allocazione delle risorse finanziarie, sia per la componente di investimento svolta in modo diretto sia per la quota riconducibile alla gestione delegata a soggetti abilitati;
- l'affidamento di incarichi per fornitori e consulenti;
- locazioni e compravendite immobiliari;
- sponsorizzazioni, liberalità.

5.3. Principali compiti e responsabilità

Sotto il profilo organizzativo, tutto il personale del Fondo viene coinvolto nel processo di elaborazione, implementazione e applicazione della politica di gestione dei conflitti di interessi, secondo la ripartizione di compiti di seguito descritta.

In linea generale, come sancito dal Codice Etico, tutto il personale è tenuto ad operare con onestà e trasparenza, e pertanto si impegna a non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e, qualora ciò non sia possibile, a porre attenzione all'identificazione degli eventuali conflitti di interesse e alla relativa gestione, nel rispetto della normativa esterna ed interna in materia.

<u>Consiglio di Amministrazione:</u> definisce e approva le politiche per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e procede a verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure e delle procedure implementate.

<u>Collegio Sindacale</u>: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e rivolge particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

Organismo di Vigilanza: vigila sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Fondo allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa del Fondo stesso, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

<u>Direttore Generale:</u> nell'esercizio delle sue attività, opera in maniera tale da prevenire potenziali conflitti di interesse e assicurare che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere.

Funzioni di controllo: le funzioni aziendali di controllo (Funzione di Revisione Interna e Funzione di Gestione dei Rischi) valutano nel complesso la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei presidi e del processo di gestione adottati dal Fondo in relazione alla gestione dei conflitti di interesse, verificando l'osservanza della normativa esterna ed interna in materia e delle relative procedure implementative e, se del caso, suggerendo opportuni interventi agli assetti organizzativi e di controllo ritenuti idonei a rafforzarne i presidi.

Tali funzioni riferiscono periodicamente agli Organi Sociali i risultati delle attività svolte, segnalando tempestivamente eventuali anomalie che possano costituire violazioni della normativa di riferimento e/o agli impegni contrattuali con le controparti.

5.4. Principi generali organizzativi e di controllo

Tutte le UU.OO., per quanto di propria competenza, sono tenute ad operare secondo il principio di mitigazione del rischio di insorgenza di conflitti di interesse. In particolare, l'attività corrente è volta a:

- impedire o comunque tenere sotto osservazione lo scambio di informazioni tra soggetti impegnati in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi delle parti;
- impedire o controllare la partecipazione delle proprie risorse in attività operative se tale partecipazione possa nuocere ad una gestione corretta dei conflitti di interesse;
- impedire o limitare l'esercizio, da parte di qualsiasi soggetto, di un'influenza indebita sulle attività prestate dal Fondo.

Coerentemente ed in linea con quanto appena detto, il Fondo adotta i seguenti presidi di natura organizzativa, comportamentale e di controllo, volti a limitare e gestire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi:

- principi deontologici: adesione al Codice Etico, che definisce i valori di riferimento e i principi fondamentali che amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori esterni sono tenuti a esercitare nell'ambito delle loro funzioni e attività (es. principi di competenza, professionalità, diligenza, onestà, correttezza, riservatezza, indipendenza, etc.);
- principi e regole generali di governance: obblighi informativi in favore del Consiglio di Amministrazione in capo ai relativi membri o ad altri

soggetti coinvolti nelle attività di investimento che abbiano (per proprio conto o per conto di terzi) un interesse in una determinata operazione (per maggiori dettagli si manda alla "Politica di gestione dei conflitti di interesse");

misure organizzative:

- separatezza organizzativa, garantendo la "segregazione delle attività che generano interessi tra loro conflittuali", attraverso l'attribuzione di responsabilità a differenti Unità Organizzative, che riportano, ove possibile, a Responsabili diversi. Laddove non sia possibile garantire la separazione delle attività fra Unità Organizzative, è comunque assicurata la ripartizione delle attività a risorse distinte e l'adozione di adequati controlli di linea;
- assegnazione di poteri e autonomie di delibera/approvazione, individuando e disciplinando livelli di responsabilità e di delega tali da evitare influenze indebite sui processi decisionali da parte di soggetti e strutture in potenziale conflitto di interesse. Il Fondo, infatti, adotta un sistema dei poteri delegati strutturato secondo più livelli decisionali al fine di garantire la separatezza e l'autonomia delle decisioni. Ai fini della gestione dei conflitti di interesse il Fondo adotta un meccanismo di escalation in base al quale, in presenza di situazioni di conflitto, la decisione andrà demandata al Consiglio di Amministrazione;
- formalizzazione di una politica per la gestione dei conflitti di interesse adeguata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta dal Fondo, in cui sono definiti: (i) i ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni coinvolte; (ii) i processi decisionali rilevanti, in modo da assicurarne la tracciabilità; (iii) gli obblighi di tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti a cura del Direttore Generale del Fondo; (iv) i presupposti che danno luogo alle attività di registrazione delle operazioni in conflitto di interessi nell'apposito Registro;
- misure attinenti al sistema di controllo interno, assicurando la necessaria separatezza ed autonomia fra i diversi livelli di controllo (controlli di linea, controlli di secondo e terzo livello) in coerenza con il modello prescrittivo definito dalla normativa di settore;

 incompatibilità di incarichi: lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel Fondo è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il gestore convenzionato, il depositario e le altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.

5.5. Processo di gestione dei conflitti di interesse

Al fine di conformarsi ai requisiti normativi, il Fondo ha adottato un processo di individuazione, gestione e monitoraggio dei conflitti di interesse in grado di rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse degli aderenti. Tale processo si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi: delinea le modalità attraverso le quali il Fondo procede alla individuazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse, tenuto conto della tipologia di servizi prestati nonché dell'articolazione organizzativa, operativa e societaria;
- gestione dei conflitti di interesse con adozione di adeguati presidi: descrive le attività attraverso le quali il Fondo gestisce su base continuativa l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse effettive;
- monitoraggio e reporting delle situazioni di conflitto di interesse: descrive gli obblighi di registrazione delle fattispecie verificatesi di conflitto d'interesse, potenziale ed effettivo, la struttura del registro nonché le modalità di tenuta e le regole di accessibilità dello stesso.

Il Fondo, in coerenza con le misure organizzative e di controllo descritte nel precedente paragrafo, ha adottato uno specifico iter da rispettare in presenza di operazioni in conflitto di interesse in cui sono coinvolti i Soggetti Rilevanti del Fondo. Inoltre, al fine di garantire un maggior presidio delle possibili situazioni di conflitto di interesse, è prevista l'applicazione di uno specifico iter deliberativo anche con riferimento ad operazioni in cui sono coinvolte le c.d. "Parti Correlate".

Per maggiori dettagli circa le modalità operative adottate dal Fondo per ciascuna fase del processo sopra riportata, si rimanda alla "Politica di gestione dei conflitti di interesse" contenuta nel "Documento Politiche di Governance".